

## RISOLUZIONE N. /E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

Roma, \_\_\_\_ 2022

**OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125**

L'articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.

Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli anni successivi.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d'imposta.

In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all'articolo 5, comma 1, che ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai beneficiari, il modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, l'articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente

all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari - articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL VICEDIRETTORE

CAPO DIVISIONE

Paolo Savini

*Firmato digitalmente*